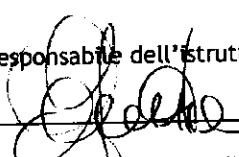
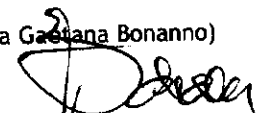


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 559

Oggetto: Stipula convenzione con la Casa di Cura Riabilitativa "Cenacolo Cristo Re S.r.l." per l'esecuzione di riscontri autoptici.

SETTORE AFFARI GENERALI SVILUPPO ORGANIZZATIVO e RISORSE UMANE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa ²Gaetana Bonanno) 	Seduta del giorno <u>24 MAG. 2018</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art. 3, comma 2, L.R. N° 4 del 1 marzo 2017 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario della dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione
--	--

Premesso che le Case di Cura hanno l'obbligo di dotare il servizio mortuario di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomico-patologici anche mediante convenzione, così come stabilito dalla L.R. n.39 del 12/11/1988, allegato 1, paragrafo 4, lettera n). ultimo comma;

Che, con nota prot. 265/18 del 14/03/2018 il rappresentante legale della società Cenacolo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura" con sede in Biancavilla (CT) ha chiesto la stipula di una convenzione per eventuali riscontri diagnostici anatomico-patologici;

Che il prof. Giovanni Bartoloni, opportunamente contattato, ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione delle prestazioni richieste in regime di attività libero professionale;

Che il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole;

Visto lo schema di convenzione, che regola i rapporti fra le parti con il quale, fra l'altro, la Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura" si impegna:

- a versare un compenso base fisso di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di corrispettivo per la disponibilità resa ai fini in questione;
- a corrispondere, per ogni esame richiesto, l'importo previsto nel vigente tariffario SIAPEC maggiorato delle spese per l'utilizzo della struttura, che vengono quantificate in € 103,29 per ogni prestazione;

Visto il Regolamento per le attività libero professionali intramoenia del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, approvato con deliberazione n.1420 del 29/05/2014, modificato con deliberazione n.464 del 29/12/2014;

Ritenuto ai sensi del citato regolamento, che l'importo totale stabilito in convenzione venga così ripartito:

- il 18 % da incamerare nel Bilancio dell'Azienda;
- l'82 % al professionista;

Considerato che le su riportate prestazioni saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio e nell'ambito dell'attività libero professionale intramoenia, giusta art.58 del C.C.N.L. della Dirigenza medica pubblicato sulla G.U.R.I. del 22/07/2000;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potersi approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, fissando la decorrenza dello stesso dalla data di sottoscrizione;

Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l'istanza avanzata dal Legale Rappresentante della Società Cenacolo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura" con sede in Biancavilla (CT) ed in conseguenza autorizzare la stipula della convenzione per eventuali riscontri diagnostici anatomico-patologici a cura del prof. Giovanni Bartoloni da effettuarsi presso il P.O. Garibaldi Nesima.

- Procedere alla sottoscrizione dello schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante.
- Stabilire, ai sensi del regolamento per le attività libero professionali intramoenia del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, che l'importo totale pattuito in convenzione venga suddiviso come segue:
- Il 18 % da incamerare nel bilancio dell'Azienda;
- l' 82 % al professionista;
- Fissare la valenza del superiore accordo in anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- Notificare copia del presente deliberato in uno allo schema di convenzione sottoscritto, alla Società Cenacolo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura".
- Trasmettere, per il seguito di competenza, copia del presente atto e copia della convenzione al prof. Giovanni Bartoloni.
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di emettere fattura per l'importo di €1.500,00, giusta disposizioni contrattuali riportate in premessa.
- Rilevata l'urgenza di provvedere, stante che trattasi di un adempimento di legge, munire dare alla presente esecuzione immediata.

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda dal giorno _____
al giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI RISCONTRI AUTOPTICI

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, cod. fisc. e partita IVA 04721270876, rappresentata dal dott. Giorgio Giulio Santonocito, domiciliato per la carica di Commissario in Catania, Piazza S.Maria di Gesù n° 5;

E

La Società Cenacololo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura" P.I.02173180874 con sede legale in Biancavilla Montalto (CT) Via San Placido, 1 in persona del Rappresentante Legale Dott. Giosuè Greco;

PREMESSO

Premesso che le Case di Cura hanno l'obbligo di dotare il servizio mortuario di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici anche mediante convenzione, così come stabilito dalla L.R. n.39 del 12/11/1988, allegato 1, paragrafo 4, lettera n). ultimo comma;

Che, con nota del 14/03/2018 il legale rappresentante della Società Cenacololo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura" ha richiesto la stipula di una convenzione per l'esecuzione di eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici;

Che il prof. Giovanni Bartoloni, opportunamente contattato, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle prestazioni richieste in regime di attività libero professionale;

Che il Direttore Sanitario aziendale ha espresso parere favorevole;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse fanno parte della presente convenzione.

Art. 2

L'ARNAS Garibaldi assicura l'allestimento di riscontri autoptici completi di preparati citologici ed istologici, l'esecuzione tecnica e la compilazione dei referti, inviando gli stessi per posta, se espressamente richiesto, o restituendoli al vettore della Struttura richiedente.

Tutti gli oneri relativi alla salma, compresi quelli del trasporto per e dal nosocomio si intendono a totale carico della Società Cenacololo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura".

Art. 3

Gli eventuali esami autoptici saranno effettuati a cura del prof. Giovanni Bartoloni presso il P.O. Garibaldi Nesima al di fuori dell'orario di servizio, in regime di attività libero professionale intramoenia e la tariffazione applicata sarà quella contenuta nel vigente tariffario SIAPEC del 31/10/2002 maggiorata delle spese per l'utilizzo della struttura che vengono quantificate in €. 103,29 per ogni esame effettuato, importo che verrà incamerato totalmente dall'Azienda.

Art. 4

Il nomenclatore tariffario è stato approvato dal Consiglio Direttivo SIAPEC il 31/10/2002 e comprende le tariffe NOT nazionale di cui al D.M. Sanità 22/07/1996 e D.A. Sanità Reg. Siciliana 11/12/1997, integrate con le tariffe SIAPEC per tutte le voci mancanti.

Art. 5

Per l'attività oggetto della presente convenzione la Società Cenacololo Cristo Re S.r.l. Casa di Cura Riabilitativa "Mons. Giosuè Calaciura" corrisponderà all'ARNAS Garibaldi un compenso base fisso di €.1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di corrispettivo per la disponibilità resa ai fini in questione e si impegna a corrispondere alla stessa, inoltre, il compenso pattuito all'art.2 con cadenza mensile posticipata, in base agli esami richiesti ed effettuati in tale periodo.



Art. 6

La convenzione avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data della sottoscrizione, senza tacito rinnovo imposto dall'art.44 della Legge 724 del 23/12/94, sostitutivo dell'art.6 della Legge 537 del 24/12/93..

Art. 7

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, di recedere dalla convenzione stessa. Tale preavviso verrà inoltrato tramite posta certificata ed avrà effetto dalla data di inoltro.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le Parti si rimettono alle norme vigenti in materia e concordano di approvare eventuali opportune modifiche mediante la stipula di atti aggiuntivi.

Art.9

La presente convenzione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/86, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto approvato e sottoscritto

Catania lì, _____

Per l'ARNAS Garibaldi di Catania

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Per la Società Cenacololo Cristo Re S.r.l.

Casa di Cura Riabilitativa

"Mons. Giosuè Calaciura"

Il Legale Rappresentante

(dott. Giosuè Greco)

